REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPONOMASTICA

Indice

Articolo 1 -Generalità ____ ***3***
Articolo 2 - Proposte di intitolazione. ____ ***3***
Articolo 3 - Modifica della toponomastica. ____ ***3***
Articolo 4 - Intitolazione a persone decedute. ____ ***4***
Articolo 5 - Dedicazioni di monumenti, strutture, edifici, impianti. ____ ***4***

LEGGI, DECRETI, REGOLAMENTI RICHIAMATI ____ ***4***

Articolo 1 -Generalità

1 - L’Amministrazione provvede all’intitolazione delle Vie e Piazze cittadine, nonché delle altre aree di circolazione, nel rispetto delle differenti ispirazioni culturali, politiche e religiose espresse dalla comunità locale.

2 - L’Amministrazione impronta le proprie scelte in materia toponomastica all’eguaglianza fra i sessi.

3 - I provvedimenti istitutivi dei toponimi sono corredati dalle biografie delle personalità onorate e dalle sintetiche descrizioni degli eventi storici commemorati. Il relativo materiale istruttorio è acquisito dall’Ufficio. L’Ufficio ricorre di norma a biografie, o descrizioni dei fatti celebrati, già pubblicate a stampa e non agiografiche.

4 - Il responsabile del procedimento può affidare l’incarico di redigere le note biografiche a uno studioso di indiscussa competenza e imparzialità.

Articolo 2 - Proposte di intitolazione.

1 - Le proposte di intitolazione presentate dai cittadini, salvo che costituiscano esercizio del diritto di iniziativa popolare, nonché quelle provenienti da associazioni, enti pubblici e privati, amministratori comunali, vengono raccolte a cura dell’Ufficio Toponomastica.

2 - Esse non costituiscono istanza all’Amministrazione e non danno luogo ad alcun procedimento amministrativo per il loro esame. L’ordine cronologico di presentazione non vincola in alcun modo l’Amministrazione.

3 - L’Ufficio integra le proposte provenienti dai soggetti indicati al primo comma con altre determinate in base alla logica evoluzione della toponomastica esistente e alle esigenze che scaturiscono dallo sviluppo dell’abitato.

Articolo 3 - Modifica della toponomastica.

1 - La modifica della toponomastica esistente è da considerarsi procedura eccezionale.
2 - Fatto salvo il disposto delle norme di legge che disciplinano specificatamente la fattispecie nonché il dettato dell’articolo precedente, la modifica deve rispondere a un interesse pubblico preciso e grave, debitamente motivato. La motivazione del provvedimento deve dare atto altresì delle ragioni che inducono a sopprimere la precedente denominazione o intitolazione.
3 - La Giunta Comunale, prima di deliberare informa i capigruppo consiliari che possono far pervenire osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento dell’informativa.
4 - Le osservazioni pervenute vengono allegate all’atto deliberativo e di esse viene dato atto nella motivazione.

5 - Nel corso dell'istruttoria vengono informati i residenti, e coloro che, persone fisiche o giuridiche, esercitano nel luogo un'attività professionale o d'impresa e sono acquisite le loro osservazioni.
6 - L'Amministrazione sostiene gli oneri che derivano ai soggetti individuati nel comma precedente in conseguenza della variazione toponomastica. Il ristoro è integrale riguardo agli adempimenti giuridicamente obbligatori cui gli interessati sono soggetti in conseguenza della variazione. Altri oneri potranno essere ristorati, valutato il pubblico interesse, attraverso provvedimenti convenzionali.
7 - Il comma precedente si applica anche in caso di variazione, disposta d'ufficio, della numerazione civica.

Articolo 4 - Intitolazione a persone decedute.

1 - L'intitolazione a persone decedute da meno di dieci anni è da considerarsi eccezionale. Fatto salvo il disposto delle norme di legge che disciplinano specificatamente la fattispecie, L. n° 1188 del 23 giugno 1927 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il dettato degli articoli precedenti, essa deve essere dettagliatamente motivata.
2 - La Giunta Comunale, prima di deliberare informa i capigruppo consiliari che possono far pervenire osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento dell'informativa.
3 - Le osservazioni pervenute vengono allegate all'atto deliberativo e di esse viene dato atto nella motivazione.

Articolo 5 - Dedicazioni di monumenti, strutture, edifici, impianti.

1 - I principi stabiliti negli articoli precedenti si estendono, in quanto applicabili, a tutte le dedicazioni, cui proceda l'Amministrazione comunale, di monumenti, lapidi o altri ricordi posti in luogo pubblico o aperto al pubblico, di impianti sportivi, giardini pubblici, parchi, edifici pubblici, sale di edifici comunali che assolvano a funzioni di rappresentanza o fungano da luogo di riunione, siano destinati a ospitare mostre, esposizioni, manifestazioni culturali o rivestano particolare valore storico.

2 - Salvo casi eccezionali, debitamente motivati, a nessuna personalità, evento storico, o ricorrenza possono dedicarsi più di una commemorazione o celebrazione.

3 - Il principio sancito dal comma precedente non si applica:

a) ai monumenti, lapidi o ricordi situati nei cimiteri; a quelli posti nei luoghi di culto e dedicati a religiosi o a benefattori; a quelli dedicati ai benefattori e posti nei luoghi di cura, ricovero o assistenza;

b) alle lapidi collocate sugli edifici.

LEGGI, DECRETI, REGOLAMENTI RICHIAMATI

Riferimento	Richiamo
Art. 4 comma 1	Legge n° 1188 del 23/6/1927